

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7445 – 7480
Leggi di riferimento:	Legge n. 46/82, artt. 14 e 18
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	226,00 <sup>1</sup>
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	107,00
b) impegni assunti nel 2008:	€	107,00
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	91,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	107,00 <sup>2</sup>
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	9,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

<sup>1</sup> L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

**Legge 27 febbraio 1985 n. 49, art. 17, (c.d. legge Marcora), come modificata dall'art 12 della legge 5 marzo 2001 n. 57**

**Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: partecipazione al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite finalizzata alla capitalizzazione di cooperative di produzione del lavoro**

La legge n. 49/1985, come modificata dalla legge n. 57/2001, mira all'incremento e alla salvaguardia dei livelli di occupazione nell'intero territorio nazionale attraverso la partecipazione del Ministero al capitale sociale di società finanziarie (CFI e SOFICOOP).

Con tale partecipazione dette società contribuiscono al capitale sociale di cooperative di produzione e lavoro.

I beneficiari finali delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi.

Sono ammesse le iniziative che riguardano la creazione di nuove imprese e la salvaguardia occupazionale e le spese in investimenti fissi e per esigenze di capitale circolante.

Nel 2008 per tale intervento **non sono state impegnate risorse.**

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 49/1985, art. 17, e s.m.i.
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	-
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

**Legge 29 gennaio 1986 n. 26 art. 6 primo comma lettera c) - cap. 7380****Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia**

Al fine di contribuire alla rimozione di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono state istituite le provvidenze per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia concernenti:

1. la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
2. la ricerca scientifica e tecnologica;
3. i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione;

Per i fini previsti dall'art. 6 primo comma lettera c) della presente legge :

La dotazione del "Fondo Gorizia" destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche è incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. L'attività del fondo, prorogata in una prima fase fino al 1995, è stata successivamente rifinanziata. Si precisa che l'attuale capitolo di spesa n. 7380 all'epoca corrispondeva al n. 8048.

Pertanto, successivamente al 1995, la dotazione del "Fondo Gorizia" è incrementata di lire 10 miliardi per l'anno 1997, non viene autorizzato nessuno stanziamento per l'anno 1998 mentre viene incrementato, nuovamente, di lire 20 miliardi per il 1999.

A decorrere dall'anno 2000 il capitolo di spesa assume il numero **7350** e viene incrementato di lire 21 miliardi per l'anno 2000, di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

A decorrere dall'anno 2002 il capitolo di spesa assume il n. **7380** e viene incrementato di Euro 10.164.569,00 per l'anno 2002, di Euro 10.164.569,00 per l'anno 2003, di Euro 5.000.000,00 per l'anno 2004.

L'attività del fondo risulta prorogata fino all'anno 2005 incluso ( legge finanziaria 2005 del 30 dicembre 2004, n. 311) la quale alla tabella "F" prevede una autorizzazione di spesa di Euro 5.000.000,00.

Per l'anno 2006 il capitolo di spesa viene rifinanziato per l'importo di Euro 4.000.000,00.

Per l'anno 2007 il capitolo di spesa viene rifinanziato per l'importo di Euro 5.000.000,00.

Nel corso del 2007 è stato autorizzato dal MEF il trasferimento della somma di Euro 4.000.000,00, mentre il restante stanziamento di Euro 1.000.000,00 è stato accantonato e mantenuto in bilancio in c/residui (art.43 D.L. 248/2007 e art. 1, comma 762 Legge 27.12.2006, n. 296) per essere disaccantonato ed utilizzato nell'anno 2008.

Per l'anno 2008 il capitolo di spesa è stato rifinanziato con uno stanziamento in bilancio di euro 5.000.000,00.

Nel corso del predetto esercizio è stato autorizzato dal MEF il trasferimento della somma di Euro 3.500.000,00, mentre il restante stanziamento di Euro 1.500.000,00 è stato accantonato e mantenuto in bilancio in c/residui (Legge finanziaria n. 244 del 24.12.2007) per essere disaccantonato ed utilizzato nel 2009.

Per l'esercizio 2009 il capitolo di spesa è stato rifinanziato con uno stanziamento in bilancio di Euro 3.862.401,00 che, al netto degli accantonamenti operati dall'IGB nel corso dell'anno, si riduce ad una disponibilità di competenza di Euro 2.358.989,00.

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7380
Leggi di riferimento	Legge n. 700/75, art. 5 Legge n. 26/86, art. 6, I comma, lett. c
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	130.23 milioni di Euro (1985/2008)

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	130,23
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	128,62
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	127,73
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	1,50
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	5,00
b) impegni assunti nel 2008	€	4,40
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	3,50
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	0,90
f) residui di stanziamento nel 2008	€	1,50
g) perenzioni nel 2008	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	2,36
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	2,36

**Legge n. 808/1985****Sviluppo competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.**

Scopo della legge: Sviluppare ed accrescere la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti: i dati non sono disponibili presso l'Ufficio poiché la legge risale a oltre venti anni fa ed ha operato prima – nella fase iniziale – con stanziamenti diretti e successivamente con limiti di impegno.

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento: la struttura della legge è rimasta immutata. Tuttavia la sua applicazione, da diversi anni, è limitata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo (come formalizzato con delibera CIPE del 2006).

Per una ottimale applicazione della legge, gli interventi sono stati, dal 2001, concentrati in settori dove la competitività dell'industria nazionale fosse tale da massimizzare i risultati, riducendo la presenza governativa in settori che, pur importanti nel mercato internazionale, hanno maggiori difficoltà di affermazione.

L'ultimo rifinanziamento della legge è avvenuto con la legge finanziaria 296/06.

Informazioni sull'anno del consuntivo (2008): vedere allegato

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge:

L'art. 4 comma 177 bis della legge 350/03 ha reso molto disagiata – se non impossibile – aggiornare gli interventi – tutti a valere su limiti di impegno – con conseguenze molto pesanti a carico delle imprese e specialmente delle PMI, di cui sono note le difficoltà di accesso al credito. Proposte di soluzione di questo problema non hanno avuto finora seguito.

Nell'anno di riferimento si è potuta tenere una sola sessione del Comitato Interministeriale ex art. 2 della 808/85, propedeutico per la concessione di nuovi interventi (assunzione di nuovi impegni), ma limitata ai soli programmi per la Sicurezza Nazionale e inseriti nei programmi europei "Airbus".

**Legge 15 maggio 1989, n. 181, come rifinanziata dall'art. 11 del D.L. n. 35/2005****Misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree colpite da crisi siderurgica**

La legge n. 181/1989 è volta alla reindustrializzazione delle aree colpite da crisi siderurgica, in particolare, Napoli, Terni, Genova e Taranto (aree prioritarie); Massa, Lovere, Piombino Villadossola e Trieste (aree non prioritarie); nonché nelle nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, individuate:

- con delibera CIPE n. 130/2003: Caserta, L'Aquila, Ottana (NU), Gela (CL), Latina e Palermo;
- dall'articolo 1, comma 265, della legge n. 311/2004: Arese, Marcianise e Brindisi;
- con DPCM del 7 luglio 2005: Acerra, Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni;
- con delibera CIPE 22/03/2006: Ostellato (Ferrara), Porto Viro (Rovigo), Russi (Ravenna), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villator (Cagliari), Bondeno (Ferrara), Venezia-Marghera, Casei Gerola (Pavia), Cairo Montenotte (Savona).

La misura prevede la concessione di contributi a fondo perduto, finanziamenti e prefinanziamenti, nonché la partecipazione di minoranza al capitale sociale, ed è destinata alle imprese che intendono realizzare programmi di investimento relativi ad iniziative industriali e manifatturiere non siderurgiche. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), è responsabile dell'attuazione del programma di promozione industriale.

La normativa è stata estesa: alle nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica (L. n. 289/2002, art. 73); a nuove aree di crisi quali Arese, Rho, Garbagnate Milanese, Lainate, Marcianise e Brindisi (L. n. 311/2004, art. 1, commi da 265 a 268); alle aree interessate dalla crisi del settore degli elettrodomestici (D.L. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, art. 11, commi 8 e 9); alle aree ad elevata specializzazione nel settore TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero) su indicazione della regione Puglia (art. 37, legge n. 51/2006); ad otto aree interessate dalla chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia-Marghera e Cairo Montenotte, contrassegnati da specifiche criticità (Delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006).

Essendo il regime di aiuto in questione scaduto al 31 dicembre 2006, con il d.m. 3 dicembre 2007 è stata approvata la nuova base giuridica del sistema agevolativo, che recepisce gli Orientamenti Comunitari 2007-2013 ed opererà per detto periodo in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006 per gli aiuti a finalità regionale da concedere nelle aree di crisi comprese nella Carta degli aiuti 2007/2013, e del Regolamento (CE) n. 70/2001 per la concessione degli aiuti alle PMI consentiti nelle restanti aree del territorio nazionale.

Nell'esercizio 2008 le risorse complessivamente stanziare per tale intervento ammontano a **39 milioni di euro**.

Con il d.m. 8 gennaio 2009 sono stati recepiti, nell'ambito del regime di aiuti ai sensi della legge 15 maggio 1989 n. 181 e successive modifiche ed integrazioni, i principi contenuti nel Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, che ha abrogato e sostituito i precedenti Regolamenti di esenzione n. 1628/2006 e n. 70/2001. In tale decreto è previsto, in particolare, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nell'ambito della

**realizzazione del Programma di Promozione Industriale di cui alla legge n. 181/89 e successive estensioni, opererà:**

**a. per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 13 del medesimo Regolamento, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti 2007/2013;**

**b. per la concessione degli aiuti alle PMI, consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 15 dello stesso Regolamento.**

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7329
Leggi di riferimento:	Legge n. 181/89
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	d.m. 8.01.2009
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	166,00 <sup>2</sup>
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	39,00
b) impegni assunti nel 2008:	€	32,00
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	18,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	32,00 <sup>2</sup>
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

<sup>2</sup> L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

**Legge 25 febbraio 1992 n. 215****Azioni positive per l'imprenditoria femminile**

La legge n. 215/1992 promuove le attività imprenditoriali condotte da donne e le attività di sostegno delle capacità imprenditoriali e manageriali femminili mediante la concessione di contributi in conto capitale che possono variare da un minimo del 15% (Centro-nord fuori deroga) ad un massimo del 65% (Mezzogiorno Zona A) delle spese sostenute.

La misura si applica all'intero territorio nazionale ed è destinata alle piccole imprese costituite e gestite da donne, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo.

Le iniziative ammesse dalla misura sono quelle dirette alla realizzazione di investimenti (tutte le tipologie), all'acquisto di servizi innovativi, ai corsi di formazione e all'attuazione di programmi di promozione e di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalla legge.

Le spese ammissibili variano in relazione alle categorie di soggetti beneficiari e in particolare sono quelle relative a:

- impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o l'acquisto di attività produttive;
- l'introduzione di innovazioni di prodotto, di innovazione tecnologica e organizzativa;
- l'acquisto di servizi reali, nonché da quelle per le opere murarie ammesse nel limite del 25% del programma;
- corsi di formazione imprenditoriale e per consulenze in materia di managerialità;
- l'attuazione di programmi di diffusione delle informazioni sulla legge e per servizi di consulenza e di progettazione organizzativa.

Nel corso del 2006, in conseguenza dell'art. 1, comma 19, lettera g) del decreto legge n. 181/2006, le funzioni di competenza statale di cui alla legge n. 215/1992 sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, con delega, al Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Sulla base della richiesta di "avvalimento" formulata dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e dall'assenso espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello sviluppo economico ha continuato a svolgere la gestione di tutte le attività in corso.

**Nell'esercizio 2008 non sono stati impegnate risorse.**

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 215/1992
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	-
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

**Legge 19 dicembre 1992, n. 488.****Sviluppo delle attività produttive nelle aree depresse**

La legge n. 488/1992 è finalizzata a sostenere lo sviluppo delle attività produttive nelle aree meno sviluppate del Paese.

L'intervento, destinato alle imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero, dei servizi, della produzione e distribuzione di energia elettrica e delle costruzioni, prevede la concessione di un contributo in conto impianti e di un finanziamento agevolato, calcolati in percentuale degli investimenti ammissibili, nei limiti delle misure massime stabilite dal decreto attuativo, variabili in relazione alla localizzazione dell'iniziativa e alle dimensioni dell'impresa. È prevista la concessione di un finanziamento a tasso ordinario.

I programmi di investimento devono riguardare nuovi impianti ovvero l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la riconversione e il trasferimento di quelli già esistenti e devono prevedere spese riguardanti esclusivamente la progettazione e direzione lavori, gli studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, il suolo aziendale, gli oneri di urbanizzazione, le opere murarie e assimilate, le infrastrutture specifiche aziendali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i programmi informatici ed i brevetti.

L'intervento è stato esteso:

- al settore del commercio, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge n. 448/98;
- al settore del turismo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 499/97;
- al settore dell'artigianato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 57/01.

Con l'art. 8-*bis* della legge n. 127/2007 sono state introdotte alcune modifiche importanti, che riguardano due aspetti: il primo strettamente riferito alle procedure dell'attuale impostazione dello strumento, con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente il procedimento e di accelerarne i tempi di conclusione, soprattutto nella fase di erogazione a saldo dei contributi; il secondo destinato a ridefinire lo strumento per renderlo più efficace. La modifica attiene sostanzialmente al decreto di concessione definitiva, previsto dalla precedente normativa e che viene sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte delle banche concessionarie.

In merito al secondo aspetto riguardante la possibilità di introdurre modifiche all'attuale meccanismo agevolativo della legge n. 488/92, il Ministero sta vagliando tutte le possibili soluzioni in grado di introdurre cambiamenti tali da delineare un nuovo strumento di incentivazione in favore delle aree meno sviluppate e del Mezzogiorno in particolare.

Per l'intervento in esame nell'esercizio 2008 non sono state stanziato risorse.

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Legge n. 488/92
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	533,00 <sup>3</sup>
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	54,00
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	48,00 <sup>3</sup>
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	95,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

<sup>3</sup> L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

**Decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, come convertito dalla Legge 19 luglio 1993 n. 237**

**Razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica**

La misura ha lo scopo di favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

Si applica in alcune Regioni e in singole Province o Comuni individuati con il decreto ministeriale 20 dicembre 1993.

L'intervento è destinato alle imprese che:

1. svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali indicati all'art. 2 della legge n. 185/1990;
2. risultano iscritte nel registro nazionale delle imprese, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 185/1990;
3. abbiano prodotto un fatturato medio, nei tre esercizi precedenti l'istanza di agevolazione, di almeno il 20% nelle attività di cui al punto 1.

Con la legge in esame possono essere agevolati gli interventi di razionalizzazione (investimenti finalizzati a miglioramenti di processo e/o prodotto e ad operazioni di concentrazione di attività produttive) e gli interventi di riconversione (investimenti diretti alla realizzazione di nuove iniziative produttive in campo civile e duale o alla espansione di tali attività, già esercitate dalle imprese, in sostituzione di strutture destinate alla produzione di materiali di armamento dismesse).

Nel primo caso viene concesso un contributo in conto capitale pari al 70% dei costi ammessi; nel secondo un contributo in misura non superiore al 70% dei costi ammessi, con restituzione allo Stato del beneficio, senza corresponsione di interessi, successivamente al conseguimento delle condizioni di regime o dell'erogazione a saldo.

Le spese ammissibili sono rappresentate dalle opere murarie, dai macchinari, dagli impianti generici e specifici, dalle attrezzature e dai costi di trasferimento.

L'intervento, fermo dal 2001, è stato rifinanziato nel 2007 con 42 milioni di euro, tutti impegnati nello stesso esercizio finanziario.

L'agevolazione per la razionalizzazione produttiva potrà essere concessa nella forma mista di contributo e finanziamento agevolato, secondo quanto disposto dall'art. 72 della legge n. 289/2002, in misura non superiore al 70% dei costi ammissibili.

L'intervento **non è stato rifinanziato** nel 2008.

## Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato:	7342
Leggi di riferimento:	Decreto-legge n. 149/1993, art. 6, commi 7, 8 e 8-bis
Modifiche intervenute nel 2008-2009:	---
Autorizzazioni complessive:	---

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	-
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	-
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	-
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	42,00 <sup>4</sup>
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	-
b) impegni assunti nel 2008:	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	-
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

---

<sup>4</sup> L'importo comprende sia i residui di stanziamento che i residui propri.

**Legge n. 421/1996 e Legge n. 388/2000****Interventi per la realizzazione di programmi nel settore aerospaziale**

Scopo della legge: interventi per la realizzazione di programmi nel settore aerospaziale (ed elettronica connessa) di interesse della Sicurezza Nazionale; la legge n.421 autorizza interventi del Ministero per il finanziamento di urgenti programmi per il modello difensivo; la legge n.388/2000 estende la possibilità di intervento del Ministero al finanziamento dello sviluppo e realizzazione di sistemi ad “architettura complessa” per la Difesa

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti: i dati non sono disponibili presso l’Ufficio poiché la legge ha avuto diversi rifinanziamenti ed opera con limiti di impegno.

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento: Rifinanziamento tramite LF 296/06 e LF 244/07.

Informazioni sull’anno del consuntivo (2008): vedere allegato

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge: a causa del contenimento degli stanziamenti per investimenti dell’Amministrazione Difesa, l’impegno pubblico per forniture e sviluppi nel settore dell’alta tecnologia con finalità sia di sostegno dell’industria high-tech che di soddisfacimento delle esigenze di sicurezza nazionale dovrà largamente passare attraverso gli interventi di questo Ministero

I rifinanziamenti effettuati consentono di ottemperare agli impegni assunti e di mantenere un ruolo di promozione nello sviluppo di tecnologie destinate alla sicurezza nazionale.